COOPERATIVE COMPLIANCE
&
TAX CONTROL FRAMEWORK

Dott.ssa Filomena Iovino – Tax Manager EY Studio Legale Tributario

Dott. Luigi Colucci – Tax Senior EY Studio Legale Tributario

Torre Annunziata (NA) – 18 Gennaio 2022

Indice

1 Il Decreto Legislativo n. 128/2015

1.1 Requisiti soggettivi

1.2 Requisiti oggettivi

1.3 Aspetti premiali

1.4 Svolgimento della procedura

1.5 Cause di esclusione

1.6 Competenza degli Uffici

2 Tax Control Framework

2.1 I requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale

2.2 I principali vantaggi del Tax Control Framework

2.3 L'approccio metodologico

2.4 Drivers di adesione e principali benefici

1 Il Decreto Legislativo n. 128/2015

1.1 Requisiti soggettivi

1.2 Requisiti oggettivi

1.3 Aspetti premiali

1.4 Svolgimento della procedura

1.5 Cause di esclusione e revoca

1.6 Competenza degli Uffici

1. Il Decreto Legislativo n.128/2015

2008

L'OCSE pubblica lo studio *"Into the role of tax intermediaries"*.

Nasce in Italia il tutoraggio fiscale delle grandi imprese.

2013

L'OCSE pubblica lo studio "Cooperative compliance: a framework".

Il 25 giugno viene avviato in Italia il progetto pilota dell'Agenzia delle Entrate sulla cooperative compliance delle grandi imprese.

2015

Entra in vigore il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (in attuazione della Legge delega di riforma fiscale) che introduce il regime facoltativo di adempimento collaborativo per le grandi imprese.

2016

Il 14 aprile l'Agenzia delle entrate pubblica il primo provvedimento del Direttore sull'accesso al nuovo regime di adempimento collaborativo.

A giugno L'OCSE pubblica lo studio *"Building a better tax control framework"*.

Il 16 settembre l'Agenzia delle entrate emana la circolare n. 38/E contenente chiarimenti sul nuovo regime di adempimento collaborativo.

2017

Il 26 maggio l'Agenzia delle entrate pubblica il secondo provvedimento del Direttore sull'accesso al nuovo regime di adempimento collaborativo.

2020

Il nuovo regime di adempimento collaborativo viene reso accessibile a tutte le imprese con fatturato non inferiore a 5 miliardi di euro ed a tutte le imprese appartenenti a gruppi (Provvedimento 22/10/2020).

1. Il Decreto Legislativo n.128/2015

«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Modifica dell'approccio del Fisco verso il Contribuente

Da un controllo ex post basato sulle dichiarazioni e fonte di conflittualità che spesso sfocia nel contenzioso tributario

Ad un confronto ex ante nel quale le parti possono dialogare e verificare le reciproche posizioni e impostazioni

Regime di adempimento collaborativo (c.d. «cooperative tax compliance»)

1.1 I requisiti soggettivi

Articolo 7, D.Lgs. n. 128/2015; D.M. 30.12.2016 e punto 2 del Provvedimento dell'Agenzia del 14 aprile 2016; D.M. 30.03.2020

I soggetti che possono accedere al regime a partire dal 1° gennaio 2020 (termine così fissato dal D.M. 30 dicembre 2016, in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017), sono i seguenti:

1) ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi di euro (la soglia di ingresso, originariamente fissata a 10 miliardi di euro, è stata infatti abbassata, con DM del 30 marzo 2020, a 5 miliardi di euro, a valere per gli esercizi 2020 e 2021);

2) Contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro.

3) Imprese appartenenti a gruppi di imprese.

4) Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (al riguardo si rinvia al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2016).

1.1 I requisiti soggettivi

Articolo 7, D.Lgs. n. 128/2015; D.M. 30.12.2016 e punto 2 del Provvedimento dell'Agenzia del 14 aprile 2016; D.M. 30.03.2020

In base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.5 e 2.6 del Provvedimento del 2016:

- è consentito l'ingresso per "trascinamento" da parte dei soggetti appena elencati dell'impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge "funzioni di indirizzo" sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
- se la società che svolge funzioni di indirizzo come sopra definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per "**trascinamento**" la società che ha presentato domanda.

1.1 I requisiti soggettivi

...fino al 2019

I soggetti che potevano accedere al regime nella prima fase di applicazione (fase che terminava il 31 dicembre 2019, come stabilito dal D.M. 30 dicembre 2016, in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017), erano i seguenti:

1) Contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro.

2) Contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

3) Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi (al riguardo si rinvia al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2016).

- Era consentito anche l'ingresso per «trascinamento».

1.2 I requisiti oggettivi

Articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016.

Per essere ammessi allo speciale regime, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

1) Attuazione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (c.d. "Tax control framework"), che assicuri:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.

2) Con cadenza almeno annuale, invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

1.2 I requisiti oggettivi

Articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016.

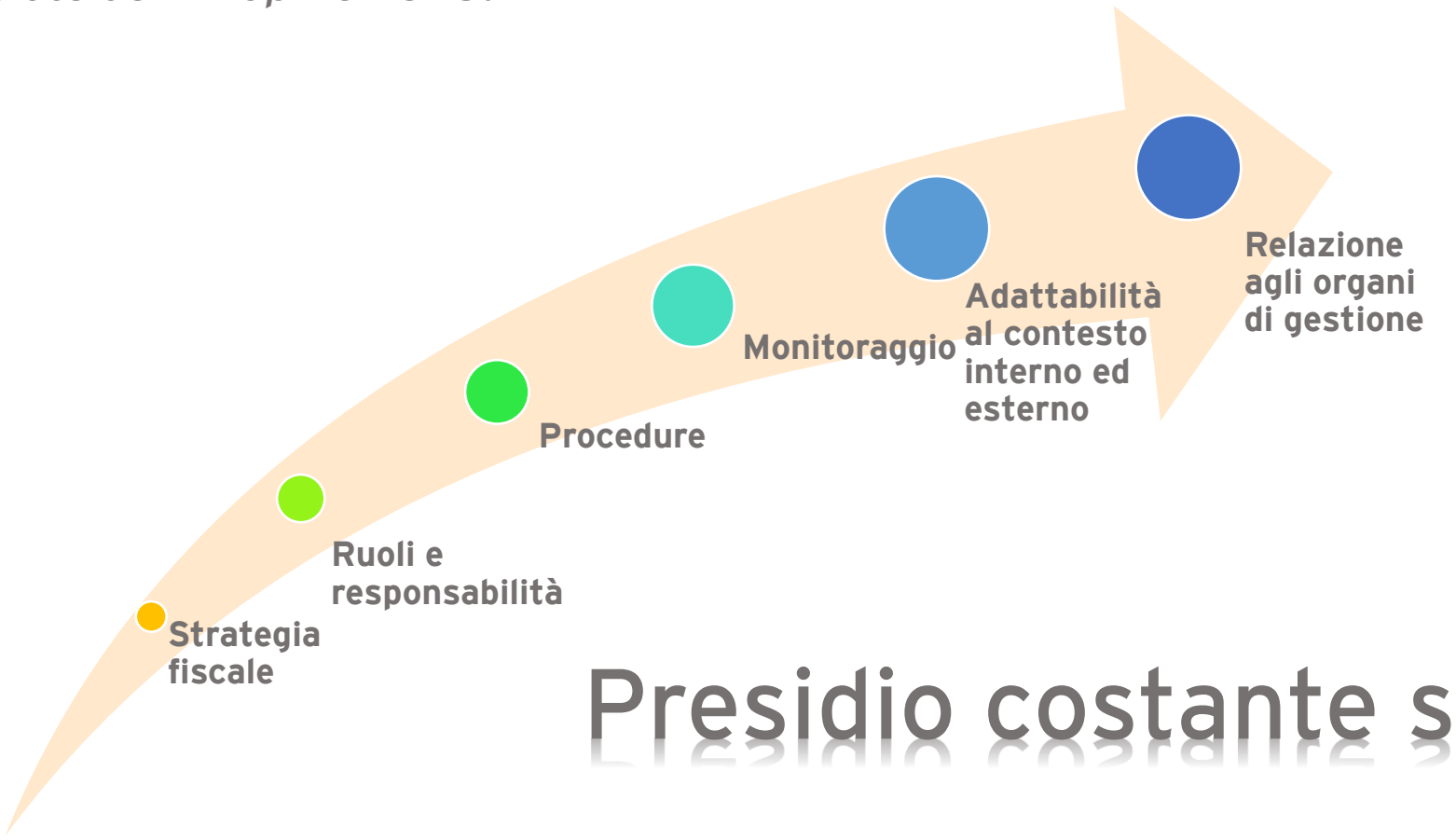

Presidio costante sui rischi fiscali

1.3 Aspetti premiali

Articolo 6, D.Lgs. n. 128/2015.

La Cooperative Compliance ha come obiettivi principali:

1. Modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle Entrate

2. Possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Gestione di situazioni di incertezza con confronto preventivo, che può portare all'anticipazione del controllo per prevenire e risolvere anticipatamente le possibili controversie fiscali.

1.3 Aspetti premiali

Articolo 6, D.Lgs. n. 128/2015

CONFRONTO PREVENTIVO

Nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale previsione offre l'opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un **confronto preventivo** su elementi di fatto che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.

INTERPELLI ABBREVIATI

Indipendentemente dai costanti momenti di confronto con i funzionari specializzati, l'impresa può sempre accedere alla procedura di interpello preventivo abbreviato, stabilita con d.m. 15 giugno 2016, per ottenere, entro 45 giorni, una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell'impresa.

1.3 Aspetti premiali

Articolo 6, D.Lgs. n. 128/2015

RIMOZIONE DALL'OBBLIGO DI PRESTARE GARANZIE

Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI SANZIONI PENALI

Benefici nel caso di reati tributari (più agevole difesa per mancanza del dolo specifico). In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico dell'Agenzia delle Entrate *(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Valutazione trasparente e oggettiva

Valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime.

Le analisi vengono espletate in **costante collaborazione con il contribuente** al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell'impresa attraverso la comprensione dell'attività svolta nonché del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento.

Le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate all'esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese, salvo quanto stabilito in materia di interpello abbreviato.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico dell'Agenzia delle Entrate *(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Pubblicazione periodica

In aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l'ufficio competente si impegna a pubblicare periodicamente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate l'elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso.

Rapporto con il contribuente

Promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza.
L'ufficio competente imposta relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle ragioni imprenditoriali sottese alle scelte operate dai contribuenti, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperto alle richieste e alle necessità dei contribuenti e reattivo nel fornire le risposte.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico dell'Agenzia delle Entrate *(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

L'ufficio competente utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, anche in sede di istanza di adesione o raccolte nel corso della procedura, solo ai fini dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.

Correttezza e trasparenza

Gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.

I doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, disciplinati ai punti precedenti, restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico dell'Agenzia delle Entrate *(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Adempimenti tributari

Realizzazione di **specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari**, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime.

Esame preventivo

Esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile. L'Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza fornendo risposte alle richieste avanzate dai contribuenti nel più breve tempo possibile, e a improntare la propria azione amministrativa a principi di uniformità e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito delle interlocuzioni preventive.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico dell'Agenzia delle Entrate *(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Esiti delle valutazioni

Debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

Fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, **l'Agenzia delle entrate si impegna a comunicare** periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema da essa svolta e **il proprio punto di vista in merito all'architettura e all'efficacia dei controlli**, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l'implementazione degli eventuali interventi ritenuti necessari ai fini della permanenza nel regime.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico delle imprese beneficiarie *(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Sistema di gestione del rischio

Istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate.

Il contribuente ammesso si impegna a:

- mantenere un efficace sistema di controllo interno per tutta la durata del regime, garantendone il costante aggiornamento nonché la capacità di intercettare i rischi derivanti dai cambiamenti che riguardano l'impresa e dalle modifiche normative e di prassi che incidono sulla variabile fiscale, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali,
- a offrire collaborazione all'ufficio competente per l'esecuzione dei controlli sul sistema e a dare attuazione alle modifiche ritenute necessarie all'esito di tali controlli.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico delle imprese beneficiarie *(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Adozione di un comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

Comportamento collaborativo e trasparente

Il contribuente ammesso al regime (nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della domanda e in quelli successivi in cui il regime trova applicazione) si impegna a:

- comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva,
- a condividere con l'Agenzia delle entrate le informazioni relative al proprio sistema di controllo interno, incluse l'architettura generale, l'implementazione e l'efficacia dello stesso.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico delle imprese beneficiarie *(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Comportamento collaborativo e trasparente

I doveri di collaborazione e trasparenza comprendono:
i) la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, indipendentemente dal superamento delle soglie di materialità previste;

ii) la trasmissione, in sede di richiesta di ammissione al regime, della mappa dei rischi relativi al primo periodo di imposta di applicazione del regime, individuati dal sistema di controllo interno dal momento della sua implementazione (ndr: per "**mappa dei rischi**" si intende «la mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo dalla sua implementazione. La mappa è redatta per processi aziendali e per ogni attività di cui questi si compongono. Evidenzia, ove quantificabile, il valore economico delle attività in cui si scompone il processo, i rischi fiscali associati, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio dei medesimi»);

iii) la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi;

iv) la comunicazione degli eventuali nuovi rischi individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell'attivazione delle procedure di monitoraggio o di aggiornamento della mappa dei rischi;

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico delle imprese beneficiarie *(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Comportamento collaborativo e trasparente

v) la comunicazione delle eventuali carenze riscontrate sui rischi già individuati dal sistema di controllo interno a seguito dell'attivazione delle procedure di monitoraggio;

vi) la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste di approfondimento effettuate dall'ufficio ai sensi del punto 4.8. A tali fini l'impresa si impegna a predisporre e a mettere a disposizione dell'ufficio gli elementi informativi richiesti nonché a consentire ai funzionari dell'Agenzia delle entrate di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività del contribuente o presso qualunque altro luogo di esercizio dell'attività medesima, nei tempi e nei modi con esso concordati, ai fini di acquisire elementi utili per l'istruttoria;

vii) la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste formulate nell'ambito dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema di controllo del rischio fiscale;

viii) la comunicazione di eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico delle imprese beneficiarie *(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 125/2018 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 101573 del 26.05.2017 - Risoluzione 22 luglio 2021, n. 49/E)*

Risposte tempestive

Risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile.

Cultura aziendale

Promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

I contribuenti ammessi al regime si impegnano a promuovere, all'interno della loro organizzazione, condotte improntate a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con gli stessi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che si estenda oltre le relative funzioni aziendali e coinvolga l'intera organizzazione. A tali fini gli organi di gestione si impegnano ad attuare e a diffondere un sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in specifici documenti, quali codici etici, codici di condotta e linee guida comportamentali che tengano conto anche della variabile fiscale.

1.4 Svolgimento della procedura

Impegni a carico dell'Agenzia delle Entrate e delle imprese beneficiarie

I doveri dell'Agenzia delle Entrate	I doveri del Contribuente
❖ Collaborazione, certezza e trasparenza ❖ Certezza preventiva ❖ Valutazione del sistema di controllo	❖ Efficacia del sistema di controllo ❖ Collaborazione e trasparenza ❖ Promozione della cultura aziendale

Si tratta di doveri reciproci, in un'ottica di complementarietà dei contenuti

1.4 Svolgimento della procedura

Modalità di presentazione della domanda

MODELLO DI ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

ARTICOLI DA 3 A 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128

La richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo si presenta in base ad un apposito modello, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate n. 54237/2016 e reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico.

1.4 Svolgimento della procedura

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va sottoscritta e presentata alla Direzione centrale Accertamento esclusivamente per via telematica utilizzando l'indirizzo di Posta elettronica certificata.

La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore Pec, costituisce prova legale dell'avvenuto inoltro dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Gli allegati alla domanda vanno presentati o integrati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a mezzo Posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime, che rilascia la debita attestazione di avvenuta ricezione. In tale ipotesi, il termine per la comunicazione di ammissione al regime decorre dalla data di presentazione o integrazione della documentazione.

1.4 Svolgimento della procedura

Contenuto della domanda

L'istanza deve riportare:

- denominazione dell'impresa,
- elementi identificativi del suo legale rappresentante,
- sede legale o il domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale), codice fiscale o la partita Iva,
- indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la stessa,
- la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al regime,
- la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale (TCF),
- l'eventuale richiesta di ammissione al regime dell'impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale,
- l'impegno a produrre la documentazione indicata,
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato.

1.4 Svolgimento della procedura

Documenti a corredo dell'istanza di ammissione

Agenzia Entrate

A. Descrizione dell'attività svolta dall'impresa

B. Strategia fiscale, contenente una chiara e documentata strategia fiscale nella quale sono evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale

C. Descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento

D. Mappa dei processi aziendali

E. Mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti

Documentazione necessaria

Profilo azienda, Vision e Mission, Business e attività

Strategia Fiscale

Tax Policy
Modello organizzativo Funzione Fiscale

Process Model aziendale

Tax Risk Assessment

1.4 Svolgimento della procedura

Le fasi (*secondo capo del Provvedimento del 26 maggio 2017*)

FASE INIZIALE

1. Interlocuzione preventiva e costante

Assegnazione a ciascuna impresa ammessa al regime di almeno due funzionari di riferimento che interloquiscono con l'Agenzia delle entrate dotati di:

- conoscenza completa delle caratteristiche dell'impresa,
- conoscenza delle problematiche fiscali.

2. Soglie di materialità

Il contribuente e l'Ufficio concordano le soglie di materialità quantitativa e qualitativa delle fattispecie in base alle quali operano i doveri di collaborazione e trasparenza.

Si tiene conto del settore di business in cui opera l'impresa, cercando di definire il perimetro degli obblighi di comunicazione, infatti le fattispecie che non rientrano nelle metriche concordate si intendono escluse dai doveri di comunicazione e i relativi rischi non si considerano significativi.

Nel corso della procedura il contribuente, comunica all'ufficio, a mezzo posta elettronica certificata, le situazioni che possono generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

1.4 Svolgimento della procedura

Interlocuzione preventiva e costante

Ai contribuenti che aderiscono al regime è data la possibilità di avviare interlocuzioni con l'Ufficio, anche attraverso strumenti alternativi alla presentazione dell'interpello abbreviato, disciplinato dall'articolo 6, comma 2, del decreto e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016.

- **Modalità di interazione più snella e informale**
- **Base normativa nei concetti di «comune valutazione» e «anticipazione del controllo»** nell'art. 6 comma 2 del Decreto e nell'art. 5 comma 2, il quale pone a carico del contribuente precisi doveri di "*comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva*".

- **Scopo di tale modalità di interlocuzione** è quello di **supportare il contribuente nella risoluzione delle problematiche tributarie** di carattere più prettamente operativo, modulando le indicazioni in relazione alla complessità della situazione rappresentata e agevolando l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi tributari.

1.4 Svolgimento della procedura

Interlocuzione preventiva e costante

Dal punto di vista tecnico dette comunicazioni non sono soggette alla "più rigida" disciplina dell'interpello abbreviato, sotto il profilo del contenuto, delle cause d'inammissibilità, dei termini di risposta e degli effetti sull'eventuale maturazione del silenzio assenso.

In termini operativi	Tali comunicazioni: ❖ possono anche non essere "preventive"; ❖ possono riguardare l'analisi di elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza, ordinariamente esclusi dall'area degli interpelli qualificatori; ❖ possono riguardare fattispecie non connotate da "obiettive condizioni di incertezza"; ❖ non sono soggette ai termini perentori di risposta previsti per le istanze di interpello, pena la formazione del silenzio assenso; ❖ non sono soggette agli obblighi di pubblicazione.

Effetti	Pur non essendo soggette alle disposizioni in materia di interpello abbreviato, le risposte rese dall'Ufficio a fronte delle comunicazioni vincolano l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese e generano affidamento per il contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, dello Statuto del Contribuente.

1.4 Svolgimento della procedura

Le fasi (*secondo capo del Provvedimento del 26 maggio 2017*)

FASE CENTRALE

3. Formalizzazione delle posizioni e tracciabilità dei documenti

La posizione dell'ufficio sui rischi fiscali è formalizzata, nel corso della procedura, mediante pareri motivati o altri strumenti idonei a garantire certezza preventiva sulle fattispecie esaminate e viene poi comunicata al contribuente tramite posta elettronica certificata.

4. Accordo di adempimento collaborativo

È l'accordo previsto solo nell'ambito della cooperative compliance.

Il suo contenuto vincola le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi e formalizza la comune valutazione a cui si giunge con contraddittorio su questioni che attengono al trattamento fiscale di operazioni, anche di natura straordinaria, ritenute strategiche dall'impresa.

1.4 Svolgimento della procedura

Le fasi (*secondo capo del Provvedimento del 26 maggio 2017*)

FASE FINALE

5. Nota di chiusura della procedura

La nota di chiusura della procedura, rappresenta un ulteriore nuovo atto previsto, per gestire la cooperative compliance, almeno una volta all'anno entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Tale documento:

- riepiloga tutte le posizioni assunte nel corso dell'esercizio
- precisa quali sono le posizioni condivise o su cui si è formato un "accordo", quelle per cui l'impresa non condivide la posizione assunta dall'Ufficio e che si considerano "posizioni sospese", le quali saranno riesaminate celermente in un'ottica deflattiva del contenzioso;
- annovera le «posizioni rinviate», di cui si è concordato di rinviare gli approfondimenti al successivo esercizio.

Il Provvedimento prevede esplicitamente che le posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate al termine delle interlocuzioni costanti e preventive, sono vincolanti per l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese.

1.5 Cause di esclusione e revoca

L'ufficio, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei soggetti che precedentemente erano stati ammessi dal regime di adempimento collaborativo, per la perdita dei requisiti.

Cause di esclusione

- **Il conseguimento, per tre esercizi consecutivi, di volumi di affari o di ricavi significativamente inferiori ai limiti dimensionali**, sempre che ciò non dipenda da fattori di mercato esterni e non controllabili dall'impresa, che L'ufficio consideri non significativi per la perdita dei requisiti di permanenza nel regime. Non si tiene conto della perdita dei requisiti dimensionali derivanti da operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.
- **Mancata comunicazione o individuazione di un rischio fiscale rilevante**
- **Condanna, con sentenza passata in giudicato, di amministratori, dirigenti o firmatari** delle dichiarazioni fiscali dei soggetti ammessi al regime, per i reati di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 del decreto legislativo del 10 marzo 2000 n. 74, per fatti avvenuti in vigenza del regime di adempimento collaborativo.
- **Presenza di uno o più episodi gravi di:** mancata collaborazione o trasparenza; mancata rappresentazione di rischi fiscali significativi e di operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; mancata rappresentazione o la rappresentazione non veritiera di circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'istruttoria i quali determinino il venir meno del rapporto di fiducia alla base del regime.

1.6 Competenza degli uffici

L'Amministrazione con un Provvedimento del 26 maggio 2017 stabiliscono le competenze per i controlli e le attività dell'adempimento collaborativo sono attribuite all'omonimo ufficio della Direzione centrale Grandi contribuenti.

L'Agenzia conferma le scelte del Provvedimento del 26 maggio 2017, estendendole anche al 2020 e 2021.

Viene quindi radicata la competenza per la cooperative compliance presso l'ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione centrale Grandi Contribuenti, in linea con le indicazioni Ocse , al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la continuità dell'azione amministrativa.

Si ritiene infatti che la concentrazione dell'operatività su questo ufficio sia di beneficio all'istituto.

NB: Rimane la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

1.6 Competenza degli uffici

La competenza per i controlli

Poteri esclusivi dell' Ufficio Adempimento Collaborativo

- **Esercizio in via anticipata**, anche su iniziativa, degli ordinari poteri di controllo e l'esercizio dei poteri istruttori ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi, durante il periodo di applicazione del regime stesso, e delle fattispecie come sopra "rinviate" o "sospese".
- **Gestione delle attività** e i controlli relativi allo svolgimento della procedura, inclusa la ricezione e la trattazione delle istanze per l'interpello abbreviato e la stipula degli accordi di adempimento collaborativo.
- **La verifica dell'assenza di mutamenti nelle circostanze** di fatto o di diritto rilevanti ai fini delle risposte rese o degli accordi sottoscritti nonché la corretta applicazione delle indicazioni date nelle risposte o il rispetto dei termini degli accordi.
- **La verifica della corretta applicazione** dei pareri resi ove il contribuente che ha presentato istanza per l'interpello nuovi investimenti abbia successivamente chiesto di accedere al regime dell'adempimento collaborativo.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***Per poter aderire occorre aver completato il programma di investimento oggetto dell'interpello?***

Non è necessario aver completato l'investimento, ma è sufficiente aver intenzione di dare esecuzione allo stesso secondo le indicazioni contenute nella risposta fornita dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello. L'ufficio Cooperative compliance è competente alla verifica della corretta applicazione dei pareri resi in sede di interpello e gli esiti di tale verifica saranno valutati anche ai fini della permanenza nel regime.

- ✓ ***L'inclusione dell'impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al TCF può essere richiesta anche dai soggetti che vi accedono con interpello sui nuovi investimenti, tenuto conto che il provvedimento 14/04/16 non li richiama espressamente?***

Per motivi di coerenza, tale facoltà può essere esercitata anche dai soggetti che accedono al regime con interpello sui nuovi investimenti, qualora la richiesta di ingresso per trascinamento riguardi un soggetto residente/stabile organizzazione e risponda all'esigenza di fornire all'Agenzia un sistema di controllo del rischio fiscale idoneo.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***La formulazione per la valutazione dei requisiti dimensionali va intesa nel senso che il requisito è soddisfatto se, quanto meno in uno dei tre periodi di osservazione, alternativamente i ricavi o il volume d'affari superino le soglie fissate?***

Il requisito dimensionale è soddisfatto se, almeno in uno dei tre periodi di osservazione, alternativamente i ricavi o il volume d'affari raggiungano le soglie fissate valido per residenti e non residenti.

- ✓ ***Per i soggetti national GAAP adopter, quali componenti del valore della produzione rilevano, con esclusione, tra l'altro, di componenti finanziarie e straordinarie, nonché delle variazioni di rimanenze? Per i soggetti IAS adopter, assumono rilevanza anche i ricavi contabilizzati secondo il principio contabile IAS 11 relativo ai lavori su commessa?***

Per i soggetti national GAAP adopter assumono rilevanza le voci A1 e A5 del valore della produzione, con esclusione delle "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione", indicate nella voce A3 del valore della produzione (OIC 12). Per i soggetti IAS adopter rilevano anche i ricavi relativi ai lavori su commessa, secondo il principio contabile IAS 11.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***Nel declinare in concreto il contenuto della strategia fiscale, possono essere di ausilio le indicazioni di dettaglio fornite nelle recenti Guidelines dell'OCSE?***

La tax strategy è documento scritto e firmato dagli amministratori di vertice della società contenente un piano di azione di lungo periodo che, sia a livello strategico sia a livello operativo, definisca gli obiettivi nella gestione della variabile fiscale.
Deve riflettere la propensione al rischio fiscale dell'impresa → il livello di rischio (fiscale) che il contribuente intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici.

Possibili percorsi operativi → la descrizione dei meccanismi di incentivazione concessi ai manager di vertice rispetto alla variabile fiscale, l'adozione di procedure dettagliate a presidio dei rischi fiscali con l'individuazione di ruoli e responsabilità e, ovviamente, l'approccio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

La Tax strategy dovrebbe ricomprendere la declinazione pratica del principio del Tone at the top e la descrizione dei soft controls → codici condotta inerenti l'ambito fiscale, piani di formazione rivolti ai dipendenti, impegno della direzione ad un comportamento fiscalmente corretto, eventuali sanzioni per chi viola le regole del codice di condotta, competenze del personale addetto ai controlli.

La Tax strategy del gruppo non residente deve essere presentata in sede di adesione se questa ha riflessi nei confronti della subsidiary italiana.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***Con quale periodicità la Tax strategy deve essere successivamente aggiornata e con quali modalità gli aggiornamenti alla strategy devono essere comunicati all'Agenzia?***

La Tax strategy deve essere tempestivamente aggiornata se intervengono cambiamenti, a livello strategico od operativo, degli elementi essenziali. Il documento aggiornato andrà comunicato tramite PEC al medesimo ufficio di presentazione dell'istanza di adesione.

- ✓ ***Le informazioni raccolte dall'Agenzia in fase istruttoria mediante accesso alla sede dell'impresa possono essere utilizzate in sede di controllo sull'impresa non ancora aderente al regime e/o su altre imprese del gruppo?***

L'Agenzia utilizza le informazioni acquisite al solo fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Gli elementi informativi raccolti non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo nei confronti del contribuente non ancora ammesso al regime e/o di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario.

2 Tax Control Framework

2.1 I requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale

2.2 I principali vantaggi del Tax Control Framework

2.3 L'approccio metodologico

2.4 Drivers di adesione e principali benefici

2.1 I requisiti del sistema di controllo dei rischi fiscali

Provvedimento del 14/04/2016 Agenzia delle Entrate - Obiettivi del Tax Control Framework

Definire un framework fiscale

Efficientare i processi di gestione del rischio fiscale

Integrare la governance con i ruoli e responsabilità (SCIGR)

Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

2.1 I requisiti del sistema di controllo dei rischi fiscali

Provvedimento del 14/04/2016 Agenzia delle Entrate - Caratteristiche del Tax Control Framework

Strategia fiscale

Il sistema deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio della impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale. La strategia fiscale dovrebbe includere i percorsi operativi da seguire al fine di posizionare la società sui livelli di rischio prescelti. Ad esempio, la descrizione dei meccanismi di incentivazione concessi ai manager di vertice rispetto alla variabile fiscale, l'adozione di procedure dettagliate a presidio dei rischi fiscali con l'individuazione di ruoli e responsabilità e, ovviamente, l'approccio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (impegno alla trasparenza, utilizzo di strumenti quali ruling, interpelli, predisposizione di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento).

Ruoli e responsabilità

Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali. La separazione dei compiti consiste nel ripartire compiti e responsabilità tra gli operatori che intervengono nel medesimo processo allo scopo di evitare una eccessiva concentrazione degli stessi, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato dal processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.

2.1 I requisiti del sistema di controllo dei rischi fiscali

Provvedimento del 14/04/2016 Agenzia delle Entrate - Caratteristiche del Tax Control Framework

Procedure

Il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo svolgimento delle seguenti attività: rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali; misurazione del rischio: determinazione dell'entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi; gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione dell'azione o dell'insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi. Per quanto riguarda i processi già sottoposti a controlli stabiliti a scopi, quali ad esempio il processo contabile, fermo restando che la mappa dei rischi non dovrà contenere l'indicazione analitica dei controlli e dei rischi, di contro sarà sufficiente esplicitare i presidi specifici implementati dal TCF con riguardo alle fattispecie caratterizzate da maggiore incertezza interpretativa per quanto riguarda gli aspetti fiscali. La mappa non include i rischi fiscali relativi ad attività, operazioni o eventi aziendali, posti in essere o verificatisi prima dell'ingresso nel regime.

Monitoraggio

Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive. "Eventuali carenze o errori" nel funzionamento del sistema di controllo del rischio fiscale sono riferibili non solo alle carenze riscontrate nei controlli posti in essere su rischi già individuati ma, piuttosto, alle carenze relative ai processi di rilevazione dei rischi.

2.1 I requisiti del sistema di controllo dei rischi fiscali

Provvedimento del 14/04/2016 Agenzia delle Entrate - Caratteristiche del Tax Control Framework

Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno

Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale. La mappatura dei rischi fiscali deve essere effettuata seguendo un approccio ex ante. In tale ottica la mappa deve riportare l'indicazione dei rischi fiscali, potenziali e attuali, associati ai processi e alle attività aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell'implementazione del sistema e ritenuti in grado di inficiare la corretta operatività fiscale dell'impresa, presente o futura.

Relazione agli organi di gestione

Il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

2.1 I requisiti del sistema di controllo dei rischi fiscali

Benefici del Tax Control Framework

Modifica dell'approccio operativo senza aumentare il grado di burocrazia aziendale

Valutazione ex ante del rischio fiscale, passando dalla gestione passiva alla gestione proattiva del rischio

Coinvolgimento continuo e trasversale degli Organi di Gestione nella supervisione del rischio fiscale e riduzione dell'incertezza di business

2.2 I principali vantaggi del Tax Control Framework

Gestione preventiva e strategica della fiscalità

La gestione e valutazione preventiva dei rischi fiscali porta a vantaggi:

- **operativi** – riduzione dei costi derivanti dall'ottimizzazione preventiva dell'allocazione delle risorse
- **strategici** – gestione preventiva delle implicazioni fiscali derivanti dalle scelte strategiche aziendali (es. nuovi assetti organizzativi e internazionalizzazione)

Tutela della responsabilità penale ed amministrativa

Potenziale riduzione delle eventuali sanzioni amministrative e riconoscimento dell'efficacia attenuante o esimente all'adozione di modelli strutturati di gestione dei rischi fiscali

Governance e Monitoraggio

- Supporto costante al CdA nel monitoraggio di ruoli e responsabilità nell'ambito della gestione dei rischi
- Centralizzazione della governance del rischio fiscale e riduzione a livello globale dell'incertezza sulle operazioni fiscalmente rilevanti

2.2 I principali vantaggi del Tax Control Framework

Reputazione e immagine

Miglioramento reputazione nei confronti degli Stakeholder esterni

Tax Risk Culture

- Nuovo approccio operativo al rischio fiscale, senza un aumento della burocrazia nella gestione dei processi aziendali
- Valutazione ex ante del rischio fiscale, passando dalla gestione passiva alla gestione proattiva del rischio
- Coinvolgimento continuo e trasversale degli Organi di Gestione nella supervisione del rischio fiscale e riduzione dell'incertezza di busines

2.3 L'approccio metodologico

Tax Strategy

Operating Model

ORGANIZZAZIONE

Funzioni da coinvolgere

Organizzazione

Scoping e Processi

PROCESSI

RCM

Funzioni da coinvolgere

Fiscale, Finanza e Controllo, Bilancio e Contabilità Generale, Ciclo Passivo, Amministrazione Personale, Cespiti, Legale

Tax Risk Universe

RISCHI

Mappa dei rischi fiscali in base a imposte (dirette/indirette/altro) e tipologia (interpretativa/ adempimento)

Funzioni da coinvolgere

Fiscale

Rappresentazione integrata del TCF

(tramite indicizzazione delle componenti: rischi, processi, sottoprocessi, attività/aree, fasi operative, controlli, remediation, ownership di controllo/processo/remediation)

2.3 L'approccio metodologico

2.3 L'approccio metodologico

Analisi preliminare, benchmarking e Master Plan

1. Definizione dell'impostazione del TCF
2. Analisi e rilevazione della documentazione utile a rappresentare il Sistema di Controlli Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) in essere all'interno del Gruppo (es. Codice Etico, CoSO Check-List, Modelli ICFR SOX, Monitoraggio Entity Level Controls, Modelli 231, etc), avendo come riferimento i 13 principi del CoSO Internal Control Framework 2013;
3. Analisi delle procedure già implementate in ambito fiscale dalla Società;
4. Comprensione delle possibili efficienze e sinergie con altri modelli strutturati di gestione e controllo
5. dei rischi
6. Definizione di un Master Plan

2.3 L'approccio metodologico

Ruoli, responsabilità e flussi informativi

1. Analisi dell'assetto organizzativo e dei flussi informativi in essere in ambito fiscale;
2. Definizione e/o aggiornamento di Job Descriptions e disposizioni organizzative relative alle funzioni impattate dal Tax Control Framework (es. funzione Tax, funzione Compliance, funzione Internal Control, etc...)

Strategia fiscale

1. Redazione e condivisione del documento di "Strategia Fiscale" in bozza, comprensiva di:
   - Obiettivi fiscali;
   - Propensione al rischio;
   - Descrizione di alto livello di ruoli, responsabilità e architettura complessiva del Tax Control Framework.

Tax Compliance Model

1. Disegno del processo di Tax Risk Management;
2. Formalizzazione del Tax Compliance Model, con la declinazione dei principali aspetti operativi legati al modello e al funzionamento del processo.

2.3 L'approccio metodologico

Tax Risk Assessment e Gap Analysis

1. Analisi dei documenti interni e interviste con il management al fine di procedere alle attività di:

   mappatura dei processi e delle attività aziendali, identificazione dei rischi fiscali rilevanti, identificazione dei controlli chiave (cd. "key controls"), valutazione dei rischi inerenti (senza

   considerare le azioni di trattamento) e residui (considerando le azioni di trattamento); identificazione delle opportunità di miglioramento del processo, con riferimento ai principali controlli, agli aspetti organizzativi, alle procedure e all'impianto normativo interno.

Reporting

1. Predisposizione del reporting verso il Vertice e gli Organi di Controllo relativamente alle attività di Tax Risk Assessment

2.3 L'approccio metodologico

Il framework di riferimento per l'esecuzione del Risk Assessment

- Framework di riferimento -

Individuazione del Tax Risk Universe

- **Individuazione dei rischi fiscali**
- **Classificazione dei rischi fiscali** in funzione della macro-categoria di riferimento (*Strategici*, *Operativi*, *Compliance*, *Finanziari*)
- **Clusterizzazione dei rischi fiscali sui processi** individuati nel Process Model

Valutazione dei rischi fiscali

- **Valutazione dei rischi fiscali** in termini di impatto e probabilità
- **Rilevazione e valutazione dei controlli** in essere a presidio dei rischi fiscali

Gap Analysis

- Posizionamento dei **rischi fiscali all'interno del Tax Risk & Control Panel**
- **Individuazione delle priorità di intervento** in termini di Assessment e Action Plan

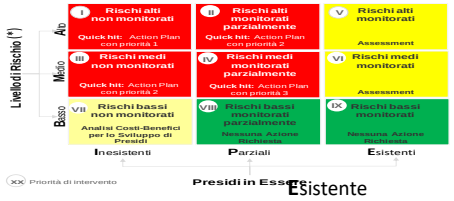

2.4 Drivers di adesione e principali benefici

TCF quale **elemento strutturale essenziale** per concretizzare in modo rigoroso il **concetto di «cooperative compliance»** introdotto dal legislatore promovendo forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

CON ADESIONE

AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Tutela Responsabilità societaria e personale

Possibile estensione del *framework* in ambito D.Lgs. 231/01 (Art. 25-quinquiesdecies. - Reati tributari) a tutela della Società.

Possibile efficacia in caso di verifiche fiscali per le persone fisiche coinvolte in procedimenti giudiziari in ambito penale tributario (i.e., d.lgs. n. 74/2000)

Reputazione e trasparenza

Miglioramento reputazionale nei confronti degli Stakeholder esterni

(Autorità fiscali, business community)

Governance e Risk Oversight

Sistemi di controllo interno per la gestione del rischio fiscale integrato nel SCIGR aziendale e nelle politiche di ERM

(Informativa e reporting integrati agli Organi di amministrazione e controllo)

Tax Risk Culture

Sensibilizzazione della piramide Societaria e organizzativa sulla cultura (ex ante) nella gestione dei rischi fiscali

(Tax awareness nei processi operativi, strategici e di corporate)

Valutazione ex ante rischi fiscali

Valutazione congiunta con l'Agenzia delle Entrate di rischi fiscali prima della dichiarazione fiscale

Strategico Operativo

Minori adempimenti e accesso a forma di interpello preventivo con procedura breve

(risposte entro i 45 giorni verso i 120 attuali)

Sfera Amministrativa

Riduzione delle eventuali sanzioni amministrative

(50% delle sanzioni o comunque non superiori al minimo edittale)

Rimborsi Imposte

Esonero da garanzia per le richieste di rimborso di imposte dirette e indirette

Sfera Reputazionale

Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei contribuenti «virtuosi»

2.4 Drivers di adesione e principali benefici

Tax Risk Culture

Nuovo approccio operativo al rischio fiscale, senza un aumento della burocrazia nella gestione dei processi aziendali.

Il Tax Control Framework **formalizza ed integra il sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale** all'interno del più completo assetto di Governance della Società.

PRINCIPALI BENEFICI

- **Sensibilizzazione** alle **tematiche fiscali** delle strutture aziendali e **vantaggi reputazionali**, dovuti alla chiara emanazione della governance fiscale da parte del CdA attraverso l'approvazione della strategia fiscale e la definizione degli obiettivi fiscali
- La funzione fiscale è **parte integrante del business aziendale** con un focus primario sulle tematiche fiscali, sull'impatto dei flussi di cassa e sulla gestione del rischio fiscale.
- Il coinvolgimento **preventivo** e sistematico della funzione fiscale:
  - nelle nuove iniziative di business
  - nella fase di progettazione M&A e
  - nella valutazione preventiva delle tematiche fiscali afferenti i contratti
  - assicura il necessario supporto **al business, alle decisioni strategiche** ed **al processo di pianificazione operativa e finanziaria da parte della funzione fiscale.**
- Il modello di gestione dei rischi fiscali che prevede l'implementazione di specifici **controlli «a monte»** sui processi critici aziendali, garantisce la completezza e accuratezza dei flussi informativi e dei dati rilevanti ai fini fiscali

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***In merito ai ruoli e responsabilità, Il TCF deve indicare persone "con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti«, cosa si intende?***

In base al COSO Framework, la segregation of duties (orizzontale) consiste nel ripartire compiti e responsabilità tra gli operatori che intervengono nel medesimo processo per evitare una eccessiva concentrazione degli stessi, riducendo la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati/fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato dal processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.

In assenza di risorse idonee a garantire un'adeguata separazione dei compiti nell'ambito delle diverse linee di controllo, potranno essere definiti e attuati idonei controlli compensativi, anche esterni, volti a ridurre ad un livello accettabile il rischio generato dalla mancata segregazione.

La segregation of duties (verticale) si risolve nell'esigenza di assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, al fine di evitare conflitti di interessi.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***In merito ai ruoli e responsabilità, Il TCF deve indicare persone "con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti«, cosa si intende? (cont'd)***

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo, tali funzioni devono disporre dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Si ritiene inoltre auspicabile che i responsabili delle funzioni di controllo in materia fiscale siano collocati in posizione gerarchico-funzionale adeguata e abbiano accesso diretto agli organi sociali, comunicando con essi senza restrizioni o intermediazioni.

Si ribadisce in conclusione che l'adeguatezza delle procedure di controllo in concreto adottate dai singoli contribuenti verrà valutata, caso per caso, anche in sede di eventuale pre-filing

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***Le semplificazioni degli adempimenti tributari sono estesi automaticamente a tutti i contribuenti che partecipano al regime?***

Tutte le semplificazioni riconosciute ai contribuenti aderenti sono individuate e attribuite, sulla base degli elementi informativi forniti, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e delle loro specifiche esigenze (ad esempio tipologia di settore industriale o commerciale, peculiarità dei processi aziendali).

In base alla normativa amministrativa e nell'ottica del principio di collaborazione, l'Agenzia propone ai contribuenti le medesime semplificazioni già accordate ad altri soggetti aderenti al regime in condizioni similari ed aventi le stesse esigenze.

- ✓ ***Possono formare oggetto di interpello questioni che coinvolgono altre imprese del gruppo non incluse nel regime di adempimento collaborativo?***

La legittimazione attiva a proporre gli interpelli abbreviati spetta ai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo ma questi possono proporre interpelli che avranno efficacia nella sfera giuridica di altri soggetti previa delega al soggetto legittimato.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia in merito

Dalla circolare 38/E del 16 Settembre 2016

- ✓ ***Nel caso di un soggetto (aderente al regime) che partecipa al regime di consolidato fiscale e/o di IVA di gruppo, l'interpello potrà avere ad oggetto i rischi fiscali connessi a tali regimi?***

Società consolidante → il quesito può avere ad oggetto sia fattispecie afferenti la determinazione del reddito complessivo netto proprio sia questioni proprie del regime fiscale del consolidato. Non potrà invece avere ad oggetto la corretta determinazione dei redditi complessivi netti delle consolidate o degli altri elementi da queste trasferibili alla Fiscal Unit;
Società consolidata → l'interpello può avere ad oggetto esclusivamente questioni relative alla determinazione del proprio reddito complessivo netto o attinenti agli elementi che la stessa potrà trasmettere alla Fiscal Unit.
Analoghe considerazioni valgono per il regime dell'IVA di gruppo

- ✓ ***La riduzione a metà della sanzioni amministrative si applica anche in caso di ricorso da parte del contribuente all'istituto del ravvedimento operoso?***

Fino all'emanazione dell'atto impositivo l'impresa potrà comunque avvalersi delle disposizioni agevolative previste in materia di ravvedimento operoso.
In particolare, trattandosi di un soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo, la "sanzione base", cui applicare le riduzioni previste, sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto.

Riferimenti

- *D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128*
- *Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016 - "Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128".*
- *Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, prot. n. 54749/2016 - "Integrazione del modello di adesione al regime di adempimento collaborativo approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 54237 del 14 aprile 2016.*
- *Report "Co-operative Tax Compliance - Building better tax control frameworks", OECD, maggio 2016.*
- *Decreto MEF 15 giugno 2016 - Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*
- *Circolare Agenzia delle Entrate 16 settembre 2016, n. 38/E*
- *Decreto MEF 30.12.2016.*
- *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017, prot. n. 101573.*
- *Circolare Guardia di finanza 1° settembre 2020, n. 286016/2020.*
- *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2020, prot. n. 0335238*
- *Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 luglio 2021, n. 49*

Grazie per l'attenzione